

Savigliano, 18/03/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 14/2020

COVID-19: PUBBLICATO IL DECRETO “CURA ITALIA”

In data di ieri 17 marzo 2020 è stato pubblicato il **Decreto “Cura Italia”** contenente misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Di seguito riepiloghiamo le principali misure di sostegno ad aziende e lavoratori.

- ❖ **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITA' FINO AL 31 MARZO 2020:** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno 2019, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi INPS e INAIL, aventi scadenza nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- ❖ **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITA' FINO AL 30 APRILE 2020:** sono sospesi i versamenti aventi scadenza nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL per i seguenti soggetti:
 - imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
 - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione,

di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di promozione sociale

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

- ❖ **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI ATTIVITA' FINO AL 31 MAGGIO 2020**: per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, sono sospesi i versamenti, aventi scadenza nel periodo tra il 2 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituto d'imposta, nonché degli adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
- ❖ **SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO**: sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi INPS e INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi.

- ❖ **RIEMISSIONE IN TERMINI PER VERSAMENTI:** per tutti gli altri contribuenti, tutti i versamenti nei confronti della P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi INAIL, in scadenza al 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.
- ❖ **CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (FIS):** i datori di lavoro del settore industriale o artigiano edile, nonché del settore terziario (in questo caso limitatamente alle aziende con più di 5 dipendenti) possono avere accesso all'integrazione salariale per i propri dipendenti la cui prestazione lavorativa sia stata ridotta o sospesa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La prestazione potrà avere una durata massima di nove settimane.
- ❖ **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:** le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese non coperte dalla cassa integrazione ordinaria o dall'assegno ordinario (FIS). La prestazione potrà avere una durata massima di nove settimane. La norma non si applica per i datori di lavoro domestico.
- ❖ **INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI, CO.CO.CO., STAGIONALI, AGRICOLI E LAVORATORI DELLO SPETTACOLO:** è riconosciuta un'indennità *una tantum* pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, ai seguenti lavoratori, in attività alla data del 23 febbraio 2020:
 - liberi professionisti titolari di P.IVA e collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS
 - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (es. artigiani e commercianti)
 - dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
 - operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
 - lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo, con reddito non superiore a 50.000 euro

Sarà cura dell'INPS rendere note le modalità di presentazione della domanda di assegnazione dell'indennità.

- ❖ **LAVORO AGILE (SMART WORKING):** fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili, nonché i lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto all'attivazione dello smart working, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

- ❖ **CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO:** i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, nel limite del periodo massimo complessivo di 15 giorni.

Gli eventuali periodi di congedo parentale in corso di godimento sono convertiti nel congedo parentale di cui sopra, con diritto all'indennità e non computati a titolo di congedo parentale.

Sarà cura dell'INPS rendere note le modalità di accesso al congedo.

- ❖ **CONGEDO PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI:** i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, nonché i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo nel limite massimo di 15 giorni, per il quale è prevista un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale.
- ❖ **PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992:** il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- ❖ **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI:** ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- ❖ **SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO:** il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto.
- ❖ **SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO:** a decorre dal 17 marzo 2020 è precluso per 60 giorni l'avvio di procedure di licenziamento collettivo e/o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
- ❖ **PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA:** il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al 1°giugno 2020.
- ❖ **PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL:** i termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati a centoventotto giorni.